

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce le modalità di applicazione dei suddetti regolamenti;

**Visto** il Regolamento (CE) 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2008 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 397/2009 del 6 maggio 2009 che modifica l'antecedente Regolamento (CE) 1080/2006;

**Visti** il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 e il Regolamento (CE) n. 539/2010 del 16 giugno 2010 che modificano il Regolamento (CE) 1083/2006;

**Considerato** che, con propria deliberazione 25 maggio 2007, n. 1274, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

**Visto** il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

**Vista** la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati, modificata con Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010;

**Viste** le deliberazioni della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161 e 14 gennaio 2010, n. 19 con le quali si è preso atto delle suddette Decisioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2008, n. 1097 con la quale si prende atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni proposte nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tra cui anche quelli per l'Attività 2.1.b "Recupero dell'ambiente fisico";

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n. 1140 con la quale la Giunta regionale ha individuato i criteri di selezione e le relative linee guida per l'attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a e, per la nuova linea di intervento dell'attività 1.2.a "fondo di garanzia per le PMI", ha modificato e integrato i criteri di selezione generali e i criteri delle attività 1.1.a, 1.1.b, 1.2.c, 2.1.a, 2.1.c, 3.1.b, 3.2.a, 4.2.a, 5.1.b, 6.1.a, 6.1.c e 6.2.a. e approvato una proposta di revisione del POR FESR 2007-2013 elaborata dall'Autorità di gestione, in accordo con le strutture regionali attuative;

**Richiamata** la propria successiva deliberazione n. 1494 del 3 luglio 2009, con la quale si è preso atto dei requisiti generali e dei criteri specifici di selezione delle operazioni, come revisionati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 nella seduta del 16 giugno 2009;

**Vista** la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" e in particolare il Capo V – "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1427 che, ai sensi del capo V della legge regionale 7/2008, ha approvato il "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche e integrazioni;

**Considerato** che l'articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività;

**Visto** il piano finanziario analitico del POR FESR 2007-2013, declinato per asse, obiettivo operativo, attività, anno, struttura regionale attuativa, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142 come da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 473, che assegna all'Attività 2.1.b, per quanto di competenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, l'importo di € 5.000.000,00;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Atteso** che, nell'ambito della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, la struttura regionale attuatrice dell'Attività 2.1.b "Recupero dell'ambiente fisico" è individuata nel Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, competente, tra l'altro, per la cura degli adempimenti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1073 che ha approvato la scheda attività relativa al POR FESR 2007-2013, Obiettivo competitività regionale e occupazione, attività 2.1.b "recupero dell'ambiente fisico";

**Ritenuto** opportuno aggiornare la scheda relativa all'attività 2.1.b al fine di definire in maniera puntuale la descrizione delle voci relative alla tipologia di interventi "acquisizione di beni e servizi" e perfezionare e dettagliare ulteriori aspetti procedurali secondo quanto disposto dal Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" del Friuli Venezia Giulia, adottato con decreto dell'Autorità di Gestione n. 219 dd. 25/05/2009, successivamente aggiornato con decreto n. 942 dd. 29/04/2011;

**Su proposta** dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile e di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;

**La Giunta regionale** all'unanimità

#### **Delibera**

1. di approvare la scheda di Attività, allegata e parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1), relativa all'Attività 2.1.b "Recupero dell'ambiente fisico", di competenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
2. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ATTIVITÀ 2.1.b)**  
**RECUPERO DELL'AMBIENTE FISICO**  
**SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI**

**IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

A.1: Asse di appartenenza		<b>Asse 2 – Sostenibilità ambientale</b>
A.2: Obiettivo specifico		<b>Promuovere la sostenibilità ambientale</b>
A.3: Obiettivo operativo		<b>Ob. Op. 2.1 – Valorizzare le risorse ambientali e culturali e prevenire i rischi naturali e tecnologici</b>
A.4: Attività		<b>2.1.b – Recupero dell'ambiente fisico</b>
A.5: Linea di intervento		<b>2.1.b.1 – Recupero dell'ambiente fisico</b>
A.6: Fondo Strutturale		<b>FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale</b>
A.7: Temi prioritari associati		
Codice	Temi prioritari	
<b>50</b>	<b>Bonifica di siti industriali e terreni contaminati</b>	
A.8: Classificazione Quadro Strategico Nazionale		
Obiettivo specifico		
<b>3.2.1</b>	<b>Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali</b>	
Classificazione CPT		
<b>14</b>	<b>Ambiente</b>	

**CONTENUTO TECNICO**

**B.1 - Descrizione degli interventi**

Gli interventi sono volti alla caratterizzazione, all'analisi di rischio, alla bonifica (ovvero messa in sicurezza permanente) e ripristino ambientale di siti contaminati di interesse nazionale, nonché investimenti per la riconversione di siti industriali in abbandono da parte di enti pubblici e consorzi per lo sviluppo industriale. Sono ricomprese/i:

- l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (caratterizzazione), definite secondo quanto stabilito dall'allegato 2 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica, condotta secondo quanto stabilito dall'allegato 1 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio o, eventualmente, delle concentrazioni soglia di contaminazione;
- l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente;

- gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.

### **B.2. - Categorie di beneficiari finali**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Enti pubblici territoriali, Consorzi pubblici, Commissari delegati per le emergenze socio economico e ambientali, Autorità portuali, Consorzi per lo sviluppo industriale.

### **B.3 – Ambito territoriale di intervento**

Intero territorio regionale.

### **B.4 – Tipologia macroprocesso**

Realizzazione di opere e lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi a regia e a titolarità regionale.

## **ATTUAZIONE**

### **C.1 - Normativa di riferimento:**

#### **Normativa Comunitaria**

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, recante disposizioni attuative del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006 (come rettificato in data 15 febbraio 2007, GUUE n. L45 di pari data);
- Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione stessa approva il POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati;
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Aree Natura 2000 – SIC, ZPS)
- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

#### **Normativa nazionale**

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- Legge 9 Dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).

- D.M. 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale).

### **Normativa regionale**

- Legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
- Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
- Legge regionale 9 settembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
- Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005));
- Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);
- Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));
- Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)) e in particolare il capo V – “Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006”;
- Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1995, n. 1976 (Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate della Regione Friuli Venezia Giulia);
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161 – Allegato A - POR FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività e occupazione, Regione FVG;
- Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1427 (Regolamento per l'attuazione del POR FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013);
- Decreto del Presidente della Regione 26 agosto 2008, n. 211/Pres (Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 1996, n. 245/Pres recante il “Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale”);
- Decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238/Pres (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013);

- Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1494 con cui la Giunta regionale ha adottato le modifiche dal POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione come approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 giugno 2009.

### **C.2 - Struttura regionale attuatrice responsabile delle attività**

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati.

### **C.3 - Procedure amministrative tecniche e finanziarie**

L'attività verrà attuata sia attraverso interventi a regia regionale (mediante l'emanazione di bandi) che attraverso interventi a titolarità, secondo le seguenti fasi:

#### **1. Interventi a regia regionale**

##### **Fase 1: Approvazione del bando**

Il bando, predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile, competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede a darne informazione e pubblicità anche tramite la pubblicazione sul BUR.

##### **Fase 2: Presentazione delle domande di finanziamento**

I soggetti che intendono partecipare alla selezione presentano le domande di finanziamento al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati entro i termini indicati nel bando.

##### **Fase 3: Istruttoria delle domande di finanziamento e approvazione della relativa graduatoria**

Nei termini indicati nel bando il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede all'istruttoria delle domande di finanziamento pervenute. Con decreto del direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna si approva la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento. Tale decreto viene pubblicato sul BUR e costituisce atto di impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007 – 2013.

##### **Fase 4: Concessione del finanziamento**

Il direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati emette il decreto di concessione a favore dei soggetti beneficiari del finanziamento.

##### **Fase 5: Realizzazione degli interventi**

###### 5.1 Realizzazione di opere e lavori pubblici a regia regionale

I soggetti beneficiari provvedono ad esperire le gare per l'affidamento degli incarichi di progettazione e per l'appalto degli interventi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici. I beneficiari sono tenuti ad approvare il nuovo quadro economico degli interventi, a seguito di eventuali economie di gara, dandone tempestiva comunicazione al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati che, con decreto del direttore, provvede al disimpegno delle economie e alla rideterminazione del finanziamento. Le eventuali risorse liberatesi ritornano nella disponibilità del Fondo POR FESR 2007 – 2013.

I soggetti beneficiari provvedono alla consegna dei lavori e all'invio del relativo verbale al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati.

Entro i termini massimi fissati dal decreto di concessione del finanziamento, i soggetti beneficiari sono tenuti ad ultimare gli interventi e trasmettere al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati il certificato di ultimazione dei lavori.

I soggetti beneficiari provvedono ad approvare la certificazione che comprova la conclusione dell'intervento, trasmettendo al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione.

#### 5.2 Acquisizione di beni e servizi a regia regionale

I soggetti beneficiari provvedono ad esperire le gare per l'affidamento degli incarichi di fornitura di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e ad aggiudicarle.

I soggetti beneficiari provvedono a verificare la conformità delle acquisizioni e a trasmettere al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione.

#### **Fase 6: Liquidazione del saldo**

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, verificata la regolarità della documentazione di spesa, provvede alla liquidazione del saldo del finanziamento con decreto del direttore di Servizio.

Le fasi di cui sopra e le tempistiche di realizzazione potranno essere maggiormente dettagliate nel bando di finanziamento.

## **2. Interventi a titolarità regionale**

### **2.1 Realizzazione di opere e lavori pubblici a titolarità**

#### **Fase 1: Approvazione della lista delle operazioni**

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati predispone la lista delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente e il relativo costo indicativo. Tale elenco è approvato con Delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile, competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede a darne informazione e pubblicità anche tramite la pubblicazione sul BUR.

#### **Fase 2: Definizione delle schede progetto e decreto del direttore centrale di impegno sul Fondo (entro 90 giorni dalla Delibera della Giunta Regionale di approvazione della lista delle operazioni)**

In relazione all'elenco delle operazioni prioritarie, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati predispone le schede di progetto e con decreto del direttore centrale competente per materia si provvede all'impegno delle risorse sul fondo POR FESR 2007-2013 per le singole operazioni ammissibili. Il decreto è pubblicato sul BUR.

#### **Fase 3: Realizzazione delle operazioni**

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede all'indizione della gara per l'affidamento degli incarichi di progettazione, se non già realizzata, e provvede con firma del direttore di Servizio alla stipula dei contratti nei confronti dei soggetti aggiudicatari.

Successivamente provvede all'indizione della gara per all'affidamento dei lavori, e dispone con firma del direttore di Servizio la stipula del contratto nei confronti dei soggetti aggiudicatari.

Le eventuali risorse liberatesi alla luce delle economie di gara vengono disimpegnate e ritornano nella disponibilità del Fondo POR e viene rideterminato il costo dell'operazione.

Il soggetto attuatore esegue le operazioni. Ultime le stesse, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, acquisito il certificato di ultimazione dei lavori, provvede ad approvare la certificazione che comprova la conclusione dell'intervento, ed a predisporre il quadro economico finale di spesa.

**Fase 4: Liquidazione del saldo**

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, tenuto conto dell'esito dei controlli sulla documentazione di spesa, provvede alla liquidazione del saldo con decreto del direttore di Servizio competente. A conclusione predispone il quadro economico finale dell'operazione.

**2.2 Acquisizione di beni e servizi a titolarità****Fase 1: Approvazione della lista delle operazioni**

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati predispone la lista delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente e il relativo costo indicativo. Tale elenco è approvato con Delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile, competente per materia di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede a darne informazione e pubblicità anche tramite la pubblicazione sul BUR.

**Fase 2: Definizione delle schede progetto e decreto del direttore centrale di impegno sul Fondo (entro 90 giorni dalla Delibera della Giunta Regionale di approvazione della lista delle operazioni)**

In relazione all'elenco delle operazioni prioritarie, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati predispone le schede di progetto e con decreto del direttore centrale competente per materia si provvede all'impegno delle risorse sul fondo POR FESR 2007-2013 per le singole operazioni ammissibili. Il decreto è pubblicato sul BUR.

**Fase 3: Realizzazione delle operazioni**

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede all'indizione della gara per l'affidamento degli incarichi di fornitura di beni e/o servizi e provvede con firma del direttore di Servizio alla stipula dei contratti nei confronti dei soggetti aggiudicatari.

Le eventuali risorse liberatesi alla luce delle economie di gara vengono disimpegnate e ritornano nella disponibilità del Fondo POR e viene rideterminato il costo dell'operazione.

Il soggetto attuatore dà corso alle forniture di beni/servizi oggetto dei relativi contratti, secondo le modalità e termini in essi previsti.

**Fase 4: Liquidazione del saldo**

A conclusione delle forniture, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati approva la conformità dei beni e/o servizi forniti alle specifiche di gara e predispone il quadro economico finale dell'operazione. Sulla base dell'esito dei controlli sulla documentazione di spesa, provvede alla liquidazione del saldo con decreto del direttore di Servizio.

**C.4 - Criteri di selezione delle operazioni:**

I criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza come previsto dall'articolo 65 lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, si distinguono in criteri di ammissibilità formale e criteri generali di ammissibilità, che si applicano a tutte le operazioni del POR, se pertinenti, in relazione alla specifica tipologia di operazione e di macroprocesso e in criteri specifici di ammissibilità e valutazione.

**Criteri di ammissibilità formale**

- a. ammissibilità del proponente;
- b. correttezza e completezza formale della proposta progettuale.

**Criteri generali di ammissibilità**

- a. coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per cui il progetto è proposto al finanziamento;
- b. coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto dei campi di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e degli obiettivi specifici previsti dallo stesso;
- c. rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
- d. coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- e. divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006);
- f. coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
- g. coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività;
- h. rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime.

#### **Criteri specifici di ammissibilità**

- a. per gli interventi aventi potenziali effetti significativi sui siti appartenenti alle aree Natura 2000, compatibilità con le disposizioni della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- b. coerenza con il piano regionale di bonifica e con il piano del commissario straordinario per la laguna di Grado e Marano limitatamente alle aree di competenza;
- c. interventi subordinati al rispetto del principio "chi inquina paga" e alle aree di proprietà pubblica, dichiarate di pubblica utilità o sottoposte a procedimenti espropriativi finalizzati a provvedimenti di recupero e qualità ambientale.

#### **Criteri di valutazione**

- interventi ricadenti in siti contaminati per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza socio-ambientale;
- priorità agli interventi ricadenti in siti contaminati di interesse nazionale;
- priorità agli interventi ricadenti in siti contaminati di interesse regionale previsti dal piano regionale di bonifica;
- prosecuzione di interventi di ripristino ambientale già in corso;
- congruità/efficienza finanziaria ed economica del progetto;
- ricaduta del recupero dell'ambiente fisico sul settore produttivo;
- grado di cantierabilità del progetto;
- prospettive di riutilizzo del sito con finalità produttive;
- ricadute occupazionali dirette, indirette e indotte dal riutilizzo produttivo del sito;

#### **C.5 - Spese ammissibili:**

Le spese per la realizzazione degli interventi devono essere conformi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1080/2006, dal regolamento (CE) n. 1081/2006, dal regolamento (CE) n. 1083/2006, e dal regolamento (CE) n. 1828/2006, nonché a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.

<b>Realizzazione di opere e lavori pubblici</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- lavori realizzati in appalto<sup>1</sup></li> <li>- lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto<sup>1</sup> (compresi gli allacciamenti di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., art. 8, comma 1, lettera b) punto 3)</li> <li>- spese di progettazione e studi (decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., art. 8, comma 1, lettera b) punti 2), 7), 11)</li> <li>- acquisizione di beni<sup>2</sup></li> <li>- acquisizione di servizi<sup>2</sup></li> <li>- spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori</li> <li>- spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse all'acquisizione di beni/servizi in appalto</li> <li>- imprevisti</li> <li>- accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per i lavori su sedi stradali</li> <li>- IVA<sup>3</sup> su: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) spese di progettazione e studi;</li> <li>b) attività di consulenza o di supporto, commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori</li> </ul> </li> <li>- IVA<sup>3</sup> su spese non comprese nell'elenco di cui sopra, distinta per le voci di spesa a cui si riferisce</li> </ul>

<b>Acquisizione di beni e servizi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione di beni;</li> <li>- acquisizione di servizi<sup>4</sup>;</li> <li>- lavori in appalto (di natura accessoria);</li> <li>- lavori non in appalto (di natura accessoria);</li> <li>- spese di progettazione e studi (relativamente ai lavori di natura accessoria);</li> <li>- imprevisti;</li> <li>- IVA<sup>3</sup> distinta per le voci di spesa a cui si riferisce.</li> </ul>

**NOTE:**

Nota 1): Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese relative agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale del suolo, del sottosuolo, dei sedimenti e delle acque (interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici).

Nota 2): Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese per l'acquisto di beni e/o servizi connessi o complementari alla realizzazione delle opere e/o dei lavori.

Nota 3): IVA ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.

Nota 4): Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese per la caratterizzazione ambientale di un sito identificabili come l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, sedimenti e acque), comprensive delle validazioni da parte dell'ente di controllo (definite secondo quanto stabilito dall'

allegato 2 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), le spese per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica (determinata secondo i criteri di cui all' allegato 1 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

### C.6 – Intensità d'aiuto

Codice	Descrizione Tipologie aiuti
F	- Nessun regime di aiuto

Per ogni tipologia di intervento a regia:

- il finanziamento è quantificato nella misura del 77% della spesa ammissibile;
- è richiesta una partecipazione finanziaria del beneficiario finale in misura almeno pari al 23% della spesa ammissibile.

Per interventi di importo superiore a 1 milione di euro, nel caso in cui gli interventi realizzati dai beneficiari abbiano le caratteristiche di investimenti generatori di entrate, sarà applicato l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i., che definisce le modalità di determinazione della spesa ammissibile.

### C.7 – Indicatori

INDICATORI DI PROGRAMMA				
Indicatori di risultato	Unità di misura	CORE UE (Cod.)	Valore base	Valore atteso
Area bonificata	Km <sup>2</sup>	29		0,018
Indicatori di realizzazione	Unità di misura			Valore atteso
Progetti di recupero e bonifica realizzati	N.			1

INDICATORI CORE			
Indicatori CORE	Codice	Unità di misura	Valore atteso
Superficie oggetto dell'intervento	791	m <sup>2</sup>	18.000

<b>INDICATORI OCCUPAZIONALI</b>	
<b>Indicatori occupazionali</b>	<b>Unità di misura</b>
Giornate/uomo attivate in fase di cantiere	N.

<b>INDICATORI QSN</b>	
<b>Codice</b>	<b>Indicatore</b>
19	Intensità del consumo energetico

<b>INDICATORI AMBIENTALI</b>	
<b>Indicatori Ambientali</b>	<b>Unità di misura</b>
Progetti di recupero e bonifica realizzati	N.
Area caratterizzata	mq